

**Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 27/02/2006 e come modificato
con deliberazione C.C. n. 13 del 28/03/2007-**

COMUNE DI PERGOLA Provincia di Pesaro

Urbino

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA
TARIFFA DI GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI***

SOMMARIO	PAG.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - Istituzione della tariffa	3
ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione	3
ART. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati	3
TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	4
ART. 4 - Soggetti passivi	4
ART. 5 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tariffa	5
ART. 6 - Superfici soggette a tariffa	5
ART. 7 - Superfici escluse	6
ART. 8 - Determinazione della tariffa	7
ART. 9 - Utenze particolari - manifestazioni ed eventi	8
TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	9
ART. 10 - Utenze non stabilmente attive	9
ART. 11 - Agevolazioni per la raccolta differenziata	9
ART. 12 - Riduzioni per il compostaggio domestico	9
ART. 13 - Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti assimilati	9
ART. 14 - Entità delle agevolazioni e delle riduzioni	10
ART. 15 - Interventi a favore di persone anziane con pensione al minimo	10
ART. 16 - Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap	10
ART. 17 - Cumulo delle riduzioni	11
TITOLO IV - PROCEDURE E SANZIONI	12
ART. 18 – Dichiarazione	12
ART. 19 – Accertamenti	12
ART. 20 - Conguagli e rimborsi	13
ART. 21 - Fatturazioni e pagamenti	13
ART. 22 - Garanzie, interessi e penalità	14
ART. 23 - Tasse, imposte ed addizionali	15
ART. 24 - Contestazioni, arbitrato	15
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 25 - Disposizioni finali	16

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Istituzione della tariffa

1. Nel Comune di *Pergola*, a far data dal 01.01.2006, è istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.
2. La tariffa è suddivisa in una quota fissa ed una quota variabile ed è determinata sulla base del metodo normalizzato definito dal regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa è determinata ai fini di raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dal Dpr 27 aprile 1999 n. 158 art. 11.
4. Il Comune di *Pergola* individua, ai sensi dei commi 9 e 13 dell'art.49 del D.Lgs. 22/97, ASET S.p.A. quale Ente Gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa (qui di seguito chiamato semplicemente "Gestore").
5. La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Gestore riguardo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni del Dpr 27 aprile 1999 n. 158, in base al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vigente.

ART. 2

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento integra la disciplina normativa della tariffa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per la relativa applicazione, in particolare:
 - individua i soggetti passivi dell'obbligazione tariffaria e le relative esclusioni;
 - stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe e le modalità di applicazione per la piena copertura dei costi del servizio;
 - definisce i criteri per l'applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie;
 - prevede le procedure di dichiarazione da parte dei soggetti obbligati, e di accertamento e riscossione della tariffa da parte del Gestore.

ART. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tariffa, purché compatibili con le disposizioni normative in materia e con le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

ART. 4

Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali od aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o assimilati nell'ambito del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Contratto di Servizio tra Comune ed Ente Gestore o dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti.
2. I soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza:
 - utenze domestiche;
 - utenze non domestiche.
3. Per gli immobili ad uso domestico, la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza o che conduca o occupi a qualsiasi titolo l'immobile. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dal proprietario o dai conduttori anche non residenti.
4. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta da chi presiede, gestisce o comunque rappresenta, a qualsiasi titolo, il soggetto o i soggetti che operano in tali superfici.
5. La tariffa è dovuta a qualunque titolo dal soggetto dichiarante ai sensi dell'art. 18, con vincolo di solidarietà tra i conviventi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di scale, vani ascensori, e locali caldaie, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono le parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la Tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo. Gli adempimenti relativi sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il conduttore titolare di un contratto di locazione di durata superiore all'anno.
8. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
10. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
11. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.
12. Ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 19, i locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, dalla data in cui sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un

servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile.

ART. 5

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tariffa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tariffa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:
 - riduzione della parte variabile della tariffa del 60 % per distanze fino a 2000 metri
 - riduzione della parte variabile della tariffa del 70 % per distanze da 2001 fino a 4000 metri
 - riduzione della parte variabile della tariffa dell' 80 % per distanze oltre i 4000 metri
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tariffa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio attuato.

ART. 6

Superfici soggette a tariffa

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 150 cm. La misurazione complessiva in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50, oppure inferiore.
3. In particolare si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, sono computate le superfici degli accessori (ad es. corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, etc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, etc.).
 - per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali e delle aree, principali o di servizio, destinate all'esercizio operativo della attività secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente regolamento.
4. Tutti i locali o le aree scoperte, anche se appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, destinati ad uso privato o pubblico, si considerano soggetti a tariffa se suscettibili di generare rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati.”;

Note: articolo 6 come sostituito con deliberazione C.C. n. 13 del 28/03/2007-

ART. 7

Superfici escluse

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani od assimilati, e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione o debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.
2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:
 - le aree, quali parcheggi privati, cortili e viali al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
 - la superficie di balconi, terrazze, logge; porticati e le serre a terra;
 - i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - le parti comuni di condomini (art.1117 del Codice Civile) o di multiproprietà non utilizzate in via esclusiva dai condòmini o dai singoli proprietari;
 - le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
 - le superfici delle strutture ospedaliere pubbliche e private che producono esclusivamente rifiuti sanitari non assimilabili agli urbani quali: locali adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettate a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture ospedaliere: i reparti di degenza per non infettivi, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa. Per tutta la superficie soggetta a tariffa verrà applicata la categoria relativa all'attività prevalente (cat. 10);
 - le aree ed i locali che non costituiscono beni strumentali di utenze non domestiche (ad es. aree scoperte, quali parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno);
 - immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento quali ricovero delle derrate, fienili, silos, stalle e legnaie);
 - i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato.
 - aree scoperte adibite a verde;
3. Nella determinazione della superficie soggetta a tariffa per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa in cui, per caratteristiche strutturali e/o per destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono invece soggetti a tariffa le aree coperte e/o i locali, o parti di essi, adibite/i a magazzino, deposito, stoccaggio, esposizione, carico-scarico, ufficio, spogliatoio, bagno, sala riunioni, mensa, etc. In aggiunta sarà soggetta a tariffa anche tutta

l'area scoperta operativa (con esclusione delle aree di transito e parcheggio chiaramente individuabili anche tramite segnaletica a terra);

4. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali non assimilabili sia rifiuti assimilati agli urbani, stante la difficoltà della determinazione delle diverse destinazioni dei locali, causa l'uso promiscuo cui sono adibiti, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superficie riportate nell'allegato A;
5. Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma, le utenze interessate dovranno dimostrare al Gestore che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilabili di entità congrua alle riduzioni previste, presentando (entro il 31 gennaio di ogni anno) la documentazione comprovante gli avvenuti smaltimenti/recuperi di detti rifiuti.

ART. 8

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del metodo normalizzato definito ai sensi del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune determina annualmente la tariffa con atto deliberativo del proprio organo competente, su proposta motivata del Gestore in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, si utilizza provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.
4. La tariffa esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97; pertanto sono a carico dei produttori e utilizzatori i costi previsti al co.9 dell'art. 38 del medesimo Decreto.
5. La tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/99, ed è articolata secondo fasce di utenza (domestica e non domestica) e territoriali. E' inoltre commisurata ai 365 (trecentosessantacinque) giorni annuali ed è applicata per anno solare a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (ad es. per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi) non comporta l'esonero o la riduzione della tariffa.
7. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e di una quota variabile, rapportata alla quantità potenziale di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. Le modalità di calcolo della tariffa, sono definite in conformità ai criteri di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 158/99.
9. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. 158/99, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale servito.
10. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.
11. Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale; per le utenze

domestiche non residenti e per gli immobili a disposizione (secondo case di residenti) la classificazione in categorie viene definita in base alla Tabella di cui all'Allegato B.

12. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie di attività viene definita, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, in base alle certificazioni della CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, anche attraverso autocertificazione a norma di legge.
13. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicano le tariffe relative ad ognuna di tali attività qualora le aree di pertinenza siano chiaramente individuabili e misurabili (anche attraverso planimetria catastale).

ART. 9

Utenze particolari -manifestazioni ed eventi

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti svolto a favore di utenze non domestiche che occupano temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico per lo svolgimento del commercio ambulante, la tariffa (quota fissa e variabile) della categoria di appartenenza è commisurata ai giorni di effettiva occupazione.
2. Se l'occupazione dell'area non supera i 182 giorni/anno, anche non continuativi, si applica la tariffa giornaliera della categoria corrispondente all'attività, maggiorata in relazione alla maggiore incidenza dei costi dovuti alla particolarità dell'intervento, come indicato nella tabella 1 di cui all'Allegato C ; se l'occupazione dell'area supera i 182 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all'attività per l'intero anno solare.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
4. Per le attività che praticano commercio all'ingrosso in via del tutto esclusiva, qualora la produzione di rifiuti sia oggettivamente ridotta rispetto alla medesima attività che pratica commercio al dettaglio, la categoria da assegnare sarà quella del relativo commercio al dettaglio considerando - esclusivamente per l'area di vendita - una superficie pari alla superficie totale abbattuta del 50%.
5. Per le attività artigianali (esclusi parrucchieri, barbieri ed estetisti) che svolgono la propria attività su una superficie fino a 100 mq la categoria attribuita è la 18. Oltre i 100 mq la categoria attribuita è la 21.
6. Il ristorante (compresi cucina, servizi igienici e accessori) di un hotel il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti dell'hotel stesso, sarà inquadrato in cat. 22 (Ristoranti). La parte rimanente dell'hotel sarà inquadrata in cat.8 (alberghi senza ristorante).

TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 10

Utenze non stabilmente attive

1. Ai sensi del D.P.R. 158/99, art. 7, co.3, si definiscono “*utenze non stabilmente attive*” quelle che per determinate caratteristiche soggettive o oggettive, comprovate da idonea documentazione, si presume che non producano rifiuti in modo continuativo per un periodo superiore a sei mesi o ad uso non continuativo ma ricorrente. Si intendono equiparate alle utenze non stabilmente attive anche tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate di ogni ordine e grado. Tali utenze sono espressamente elencate alle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato C nelle quali sono altresì previste le relative riduzioni della parte variabile della tariffa ad esse applicabili, previa richiesta inoltrata dall’interessato al Gestore, al quale spetta facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti.

ART. 11

Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata prevista al co. 10 dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal co.1 dell’art. 7 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati conseguiti dalle singole utenze.
2. I risultati di cui sopra, verranno accertati dal Gestore secondo criteri e con modalità tali da consentire un’oggettiva valutazione quantitativa e/o qualitativa del rifiuto conferito.

ART. 12

Riduzioni per il compostaggio domestico

1. È prevista la riduzione della parte variabile della tariffa per quelle utenze che praticano in maniera corretta il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio, avviata presso la propria abitazione dovrà essere documentata e sarà suscettibile di verifica da parte del Gestore.
2. La riduzione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la documentazione.

ART. 13

Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti assimilati

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta in misura proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani (esclusi gli imballaggi secondari e terziari e gli altri rifiuti speciali) che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero.
2. La proporzione di rifiuti avviati al recupero verrà calcolata sul totale dei rifiuti potenzialmente prodotti determinati sulla base dei coefficienti di produttività specifica (Kd) applicati nell’anno di riferimento.
3. Al fine dell’applicazione dell’agevolazione di cui al co. 1, i quantitativi avviati al recupero non utilizzando i servizi forniti dal Gestore, dovranno risultare da copie dei formulari di

identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati allo stesso entro il 31 gennaio di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno precedente.

4. Per i quantitativi di rifiuti avviati al recupero utilizzando i servizi forniti dal Gestore (esclusi gli imballaggi secondari e terziari), verrà riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.
5. La riduzione verrà applicata nell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i conferimenti.

ART. 14

Entità delle agevolazioni e delle riduzioni

1. L'entità delle agevolazione da erogare sono determinate ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

ART. 15

Interventi a favore di persone anziane con pensione al minimo

1. la parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% quando concorrono le seguenti condizioni:
 - il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune;
 - il reddito, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non deve essere superiore alla pensione minima dell'INPS per ogni componente del nucleo familiare, escludendo l'eventuale reddito catastale della casa di abitazione;
 - nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su altri fabbricati ne su terreni agricoli il cui reddito sia superiore a € 51.65 annui;
 - tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
2. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti e sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.

Art. 16

Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap

1. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% per le famiglie che hanno residente nel nucleo familiare un portatore di handicap invalido al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a favore del quale sia erogata l'indennità di accompagnamento.
2. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti e sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.

ART. 17
Cumulo delle riduzioni

1. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione di più riduzioni previste nel presente Regolamento ne è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo dell' 80 per cento della parte variabile della tariffa.

TITOLO IV - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 18 Dichiarazione

1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del co. 3 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, dovranno presentare al Gestore del Servizio apposita dichiarazione di inizio utenza entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 4.
2. Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal Gestore, necessari per la corretta applicazione della tariffa (visura camerale CCIAA, planimetrie catastali, etc.); eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte) dovranno essere comunicate al Gestore entro il medesimo termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse.
3. Nella dichiarazione inoltre, dovranno essere indicati gli estremi catastali degli immobili nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa.
4. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Tale documento deve essere sottoscritto ed inoltrato da uno dei coobbligati di cui al precedente art. 4 e presentato direttamente presso gli uffici indicati dal Gestore, che rilascia apposita ricevuta; la presentazione può essere effettuata anche mediante posta ordinaria o a mezzo fax. In caso di spedizione a mezzo posta, la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. L'eventuale cessazione o variazione di utenza produrrà effetti, ai fini dell'applicazione della tariffa, dalla data della relativa comunicazione al Gestore del Servizio, salvo presentazione di idonei documenti comprovanti l'effettiva situazione reale. In ogni caso la data di decorrenza non potrà essere antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione. Si prescinde dall'obbligo di tale comunicazione per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
6. Il Gestore potrà provvedere direttamente alla variazione degli elementi che determinano la tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (ad es. Anagrafe, CCIAA, Ufficio Tecnico Comunale) provvedendo a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione con le modalità di cui al successivo art. 19 co. 5.
7. A tal fine gli uffici comunali si impegnano a rendere disponibile gratuitamente al Gestore, secondo modalità e tempi con esso concordati, ogni informazione che risulti indispensabile al fine dell'applicazione della tariffa, ovvero, a titolo esemplificativo:
 - le autorizzazioni per occupazione di suolo o aree pubbliche;
 - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ogni informazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione.

ART. 19 Accertamenti

1. Il Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e, a tal fine, ha facoltà di:
 - richiedere al soggetto passivo l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti comprese

le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e quant'altro utile all'attività di espletamento del servizio e, in alternativa all'apposita documentazione, richiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;

- utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (anagrafe comunale, CCIAA, Ufficio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari ecc.), rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto.
 - accedere a locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie e la destinazione d'uso; in tal caso il Gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 giorni prima al domicilio dell'interessato.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma il Gestore può avvalersi, previo accordo con il Comune:
 - del proprio personale dipendente;
 - della Polizia Municipale;
 - di soggetti privati o pubblici con il quale il Gestore stipuli apposite convenzioni.
 3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato dal Gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 4. Nei casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti di cui sopra per mancata collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il Gestore può applicare criteri presuntivi a norma dell'art. 2729 del codice civile, finalizzati alla determinazione dei dati necessari all'applicazione della tariffa.
 5. Qualora l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati comporti l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 gg. dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso gli uffici competenti del Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata dal Gestore. In ogni caso, decorso tale termine, qualora non pervenga a quest'ultimo alcuna comunicazione da parte degli interessati, l'esito dell'accertamento si considera accettato.
 6. Nel caso di cui al precedente co. 5, in mancanza di dati relativi alla superficie di riferimento di aree o locali, l'applicazione della tariffa a nuovi utenti avrà luogo computando una superficie occupata pari alla media delle superfici occupate dalle famiglie con pari numero di membri del nucleo familiare. E' fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 22, commi 4, 5 e 6.

ART. 20

Conguagli e rimborsi

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa saranno conteggiate nelle fatturazioni successive mediante conguaglio. Qualora non sia possibile effettuare conguagli, causa cessazione dell'utenza, entro 90gg. dall'evento il Gestore provvederà ad effettuare il rimborso.

ART. 21

Fatturazioni e pagamenti

1. Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito della tariffa relativa all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ed alla conseguente

riscossione, nelle forme e nei modi più opportuni, consentiti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 49, co.9 e 13 del D.Lgs. 22/97.

2. La bolletta di addebito della tariffa può contenere anche l'addebito di altri corrispettivi attinenti al servizio di igiene urbana o ad altri servizi gestiti dal medesimo Gestore.
3. Il pagamento della bolletta va effettuato dal Cliente entro il termine indicato nella medesima bolletta. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 20 gg. dalla data di emissione della bolletta.
4. Il Cliente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria o tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. Il Cliente ha inoltre facoltà di effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli uffici indicati dal Gestore nel territorio della Provincia. Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.
5. Il gestore del servizio provvede, altresì, al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge e nei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.
6. E' ammessa la rateizzazione dei pagamenti delle fatture di importo non inferiore ai 200,00 euro. Non è ammessa la rateizzazione delle fatture il cui pagamento è stato sollecitato con raccomandata A/R.

La richiesta di rateizzazione deve pervenire entro 10 giorni (di calendario) dalla scadenza della bolletta. Oltre tale termine la domanda non verrà accettata.

Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al Tasso Legale vigente maggiorato di 2 (due) punti percentuali ed addebitati sulla prima fattura utile.

Le spese di Gestione pratica ammontano a 10,00 e vengono addebitate sulla prima fattura utile.

Note: comma 6 come sostituito con deliberazione C.C. n. 13 del 28/03/2007-

ART. 22

Garanzie, interessi e penalità

1. Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella bolletta è considerato 'moroso'.
2. Il Gestore, trascorsi inutilmente 20 gg. dalla data di scadenza riportata in bolletta, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.
3. Qualora il cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il Gestore, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita al Cliente interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Sconto aumentato di 3 punti percentuali. Trascorsi 20 giorni dalla scadenza della bolletta verrà applicata in aggiunta una penale di mora pari al 3% fisso. Il Gestore addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
4. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Gestore, in aggiunta alla tariffa di riferimento applicherà il 35% (trentacinque per cento) del valore della stessa tariffa a titolo di risarcimento del danno finanziario e di rimborso delle spese di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data di fatturazione o di ricevimento della dichiarazione tardiva.

5. Tale criterio si applica altresì nel caso di omessa o tardiva comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa qualora la rettifica determini una variazione in aumento, sulla quale verrà applicata la penalità di cui al precedente comma.
6. Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe Comunale concernenti le modifiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo della denuncia.
7. A titolo di garanzia del pagamento il gestore richiede la corresponsione di un deposito cauzionali il cui importo viene determinato secondo quanto indicato nell'Allegato D. Tale onere non è dovuto dal Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria e comunque non verrà imputato alcun deposito cauzionale in caso di subentro tra persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia.
8. Le dichiarazioni di inizio occupazione e/o le variazioni degli elementi che determinano la tariffa di cui all'art. 18 commi 1 e 2 decorrenti nel periodo dal 01.01.2006 fino al 30.04.2006 dovranno essere comunicate al Gestore entro il 30.06.2006.

Note: comma 7 come sostituito con deliberazione C.C. n. 13 del 28/03/2007-

ART. 23

Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. La tariffa applicata, le tasse, le imposte o addizionali, sono soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 24

Contestazioni, arbitrato

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Gestore risponde in forma scritta alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.
3. Eventuali vertenze circa la interpretazione ed applicazione del presente regolamento potranno essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti codice di procedura civile.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. La riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 31 dicembre 2005, continuerà ad essere gestita dall'Ufficio tributi comunale anche successivamente ed entro i termini di decadenza previsti dal medesimo D.Lgs. 507/1993. Qualora pervengano al Gestore, dichiarazione d'inizio utenza con data anteriore all' 01/01/2006, copia delle stesse dovranno essere trasmesse dal Gestore all'Ufficio tributi entro 20 giorni dal ricevimento.
3. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2005 e/o sulla base delle denunce successivamente pervenute all'Ufficio tributi comunale, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
4. Il gestore è tenuto all'obbligo della riservatezza dei dati (D.Lgs. 196/03).
5. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del presente Regolamento saranno successivamente deliberate dagli appositi organi comunali su proposta del Gestore.
6. Per quanto non espressamente contemplato si applicano le norme vigenti in materia.

COMUNE DI PERGOLA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALLEGATO A – Riduzione di superficie per produttori contestuali di Rifiuti speciali non assimilabili

ATTIVITA'	% riduzione superficie
lavanderie e tintorie	20%
laboratori di eliografia, di sviluppo fotografico	15%
Tipo-litografie, incisioni, serigrafie	15%
Vetriere, lavorazione marmi	40%
officine riparazioni veicoli	40%
Elettrauto	40%
Gommisti	40%
autocarrozzerie	40%
autolavaggi autorimessaggi	30%
distributori di carburante	50%
verniciatura	30%
carpenteria metallica	40%
macellerie al dettaglio	30%
ristoranti pizzerie e alberghi (con cucina)	10%
ambulatori medici e dentistici	10%
laboratori odontotecnici	20%
pescherie	70%

Note: allegato A come sostituito con deliberazione C.C. n. 13 del 28/03/2007-

COMUNE DI PERGOLA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALLEGATO B – Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche non residenti

Superficie (mq)	Abitanti equivalenti
<i>0 – 50</i>	1
<i>51 – 80</i>	2
<i>81 – 130</i>	3
<i>131 – 190</i>	4
<i>191 – 250</i>	5
<i>251 e oltre</i>	6 o più

COMUNE DI PERGOLA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALLEGATO C – Riduzioni e maggiorazioni per utenze non stabilmente attive

Tabella 1 – Maggiorazioni per commercio ambulante	
Occupazione area	Percentuale di maggiorazione
fino a 90 gg.	30% dell'intera tariffa
da 91 a 140 gg.	40% dell'intera tariffa
da 141 a 182 gg.	50% dell'intera tariffa

Tabella 2 – Riduzione per utenze domestiche	
Descrizione	Percentuale di riduzione
Seconde case di residenti	35% parte variabile
Residenti all'estero	35% parte variabile
Immobili di non residenti	35% parte variabile

Tabella 3 – Riduzioni per utenze non domestiche	
Descrizione	Percentuale di riduzione
Attività con licenza stagionale	50% parte variabile
Scuole pubbliche e parificate	70% parte variabile

Note: allegato C come sostituito con deliberazione C.C. n. 13 del 28/03/2007-

COMUNE DI PERGOLA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALLEGATO D – Depositi cauzionali

Superficie	Deposito
(mq)	(€)
0 – 50	25,00
51 – 120	50,00
121 – e oltre	75,00